

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCHIETROMA, PARRINO, CIOCE,
CONTI PERSINI e ARIOSTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 AGOSTO 1980

Norme in materia di ricerca di base, operativa ed applicativa nel settore minerario

ONOREVOLI SENATORI. — Nel quadro della crisi mondiale degli approvvigionamenti di materie prime che ha sconvolto i mercati e stravolto le ragioni di scambio, il nostro Paese ha urgente bisogno di attuare una efficace politica mineraria da troppo tempo trascurata. Una ricerca di base ed operativa all'interno per ogni risorsa possibile ed una attività di ricerca e di approvvigionamento all'estero condotta con intraprendenza e mezzi adeguati.

Non siamo in presenza di una delle tante crisi congiunturali che si sono verificate nel recente passato, ma di un radicale mutamento di fondo nei mercati mondiali che deriva dal diffondersi dell'economia industriale e dal vertiginoso aumento della popolazione mondiale oltre che dalla politica dei Paesi di recente indipendenza.

Un mutamento che non crea soltanto problemi di ordine economico ma anche di ordine politico e strategico di particolare rilevanza per l'accaparramento dei mercati

e delle produzioni, il controllo delle vie di comunicazione ed i rapporti con i Paesi produttori.

La crisi energetica ne è la manifestazione più evidente, ma non meno rilevante dimensione assume quella dei metalli e dei minerali in generale.

In Italia le notoriamente scarse disponibilità minerarie nazionali hanno spesso portato a trascurare quello che pure sarebbe stato necessario ricercare e coltivare, talchè non si è condotta una effettiva politica di ricerca di base e si è fatto poco anche per quella operativa e per quella applicata.

Per quanto riguarda le ricerche all'estero poi, se si escludono quelle petrolifere e talune partecipazioni allo sfruttamento minerario da parte di aziende a partecipazione statale, il nostro Paese è praticamente assente, a differenza di quanto fanno con molti mezzi e molta intraprendenza altri Paesi industrializzati europei quali la Francia e la Germania.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La logica che ispira queste politiche di ricerca, di partecipazione e di approvvigionamento è dettata da evidenti esigenze di garanzia e continuità dei rifornimenti e dei prezzi che costituiscono un insieme di fattori condizionanti e decisivi per lo sviluppo del mondo moderno.

L'Italia in particolare risulta maggiormente vulnerabile, in conseguenza della scarsa disponibilità di risorse minerarie esistente sul territorio nazionale, della concentrazione di popolazione e del livello e del tipo di sviluppo industriale realizzato, ed il dato del 10 per cento delle importazioni di prodotti di base al netto delle esportazioni sul prodotto nazionale lordo che caratterizza la nostra bilancia dei pagamenti ne è l'espressione di maggior evidenza.

Da questa situazione deriva l'esigenza di superare i ritardi finora conseguiti, di indirizzare opportunamente le capacità tecniche e professionali di cui il Paese dispone e di rendere disponibili i mezzi necessari per af-

frontare globalmente il problema nelle sue componenti interne ed estere. Si tratta di affrontare i problemi della ricerca di base, quelli della ricerca operativa e quelli della ricerca applicata, sia all'interno che all'estero, a seconda della convenienza economica e delle disponibilità di conoscenze scientifiche e di capacità tecnologiche.

A questo scopo il disegno di legge si propone di fornire un insieme organico di provvedimenti che riguardano le sostanze minerali estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale nonché dal fondo e sottofondo marino territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, provvedimenti che si riferiscono alla ricerca di base, a quella applicata ed alla estrazione vera e propria.

Prevede inoltre la possibilità ed il relativo finanziamento di ricerche e di accordi di coltivazione e di approvvigionamenti all'estero, utilizzando in particolare le strutture dell'ENI e dell'IRI.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Rientrano nel campo di applicazione della presente legge le sostanze minerali di cui all'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni, estraibili dal suolo e sottosuolo nazionale, nonchè dal fondo e sottofondo marino del mare territoriale e della piattaforma continentale, ad esclusione degli idrocarburi liquidi e gassosi, dei fluidi geotermici e dei minerali di uranio.

Sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale in materia di miniere.

Art. 2.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 9 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, e sentite le organizzazioni dei lavoratori e le associazioni di categoria, fissa gli indirizzi generali della politica nazionale del settore minerario, nel quadro delle esigenze generali di sviluppo economico del Paese, per attuare una politica organica di approvvigionamento e di razionale utilizzazione delle materie prime minerarie.

Il CIPE, entro il termine suddetto, indica inoltre le azioni da intraprendere per lo sviluppo del settore ed individua le sostanze minerali che rivestono rilevante interesse per il Paese.

Il CIPE annualmente verifica e, sentito il parere della Commissione consultiva interregionale, delle organizzazioni dei lavoratori e delle associazioni di categoria, eventualmente modifica le indicazioni di cui al precedente comma.

Art. 3.

Nel quadro degli indirizzi di politica mineraria determinati dal CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e d'intesa con i Ministeri interessati, predispone programmi quinquennali al fine di aggiornare ed integrare le conoscenze sulle risorse minerarie nazionali e di promuovere la ricerca.

I programmi quinquennali successivi al primo dovranno essere presentati entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del piano quinquennale in scadenza secondo le procedure e gli adempimenti di cui agli articoli 2 e 3.

I programmi, nonchè i relativi aggiornamenti e revisioni, sono sottoposti all'approvazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) il quale li trasmette al Parlamento.

I programmi, sulla base della stima del fabbisogno nazionale di materie prime minerarie, della consistenza delle risorse minerarie nazionali accertate e della previsione della possibilità di integrazione di tali risorse attraverso partecipazioni e investimenti all'estero, indicano:

a) le iniziative per la ricerca di base su tutto il territorio nazionale, nonchè sul fondo e sottofondo marino della piattaforma continentale;

b) gli indirizzi per la ricerca operativa in Italia e all'estero;

c) gli indirizzi e la promozione della ricerca scientifica e tecnologica nel settore minerario.

Nei programmi sono indicati le zone da studiare e i minerali oggetto delle ricerche.

I titolari di permessi di ricerca nelle stesse zone di cui al comma precedente sono tenuti a presentare, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza dal titolo, progetti di ricerca adeguati alle manifestazioni presenti nelle aree oggetto del titolo minerario.

Entro sessanta giorni dal ricevimento, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, o i competenti organi delle

Regioni a statuto speciale, si pronuncia sui progetti di cui al precedente comma. In caso di valutazione negativa può essere pronunciata la decadenza dal titolo.

Il controllo sull'esecuzione dei progetti è esercitato dagli ingegneri capo dei distretti minerari e dai competenti organi delle Regioni a statuto speciale.

Art. 4.

La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici, finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, giacimentologiche e geostatistiche, nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attività di cui al primo comma direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, l'IRI per le materie prime di interesse siderurgico, gli enti minerari delle Regioni a statuto speciale e, limitatamente all'attuazione del piano quinquennale 1980-1984, con gli altri enti che abbiano svolto in passato e svolgano ancora attività di ricerca di base nei campi di cui al comma precedente, al fine di trasmettere in un'unica sede tutte le conoscenze acquisite o acquisibili in tale settore di ricerca. Tale attività si svolge sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso della esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilità delle metodologie di ricerca adottate.

Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere costi e tempi di realizzazione dello stesso.

L'ENI e l'IRI esercitano l'attività di cui al secondo comma ai sensi della propria legge istitutiva e possono avvalersi di studi

e ricerche effettuati od effettuabili da parte di università o di altri soggetti pubblici o privati.

I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria.

In base ai risultati ottenuti nello svolgimento delle attività di ricerca di base, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere del Consiglio superiore delle miniere, dichiara entro trenta giorni le aree indiziate per minerale con decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone dopo trenta giorni a disposizione di chiunque vi abbia interesse.

Art. 5.

Entro trenta giorni dalla delibera del CIPE, di cui all'articolo 2, secondo comma, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere, dichiara le aree che risultano già indiziate per le sostanze minerali individuate ai sensi del predetto articolo 2, secondo comma, nelle quali dar corso ad una ricerca operativa.

Art. 6.

Relativamente alle aree di cui agli articoli 4 e 5, coloro i quali hanno interesse a sviluppare la ricerca operativa devono presentare i programmi di ricerca e sviluppo minerario, da valutarsi secondo le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3.

Art. 7.

La ricerca operativa consiste nella esecuzione di studi di carattere geogiacimentologico, geofisico, geochimico e geostatistico di dettaglio; nella esecuzione di fori di son-

da, di scavi a cielo aperto ed in sotterraneo per la ricerca e la delimitazione di nuovi giacimenti minerari; nelle operazioni di campionatura e relative valutazioni; nell'elaborazione statistica dei dati; nella esecuzione di studi di fattibilità minerari e minerallurgici.

Art. 8.

Ai titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazioni nelle aree dichiarate indiziate ai sensi degli articoli 4 e 5, i quali presentino programmi di ricerca e sviluppo e piani tecnico-finanziari giudicati idonei con le modalità di cui al penultimo comma dell'articolo 3, sono concessi contributi nella misura massima del 60 per cento delle spese afferenti a:

a) studi e rilievi di dettaglio geomine-rari, topografici, geofisici, geochimici e geo-statistici;

b) lavori di ricerca mediante scavi a giorno, trincee, trivellazioni, gallerie, pozzi e fornelli;

c) opere stradali, alloggi minimi per gli addetti ai lavori, impianti igienico-sanitari e costruzioni per l'espletamento degli altri servizi inerenti all'attività di ricerca;

d) opere infrastrutturali, quali impianti di cabine elettriche di trasformazione con relative linee di allacciamento, di compressori d'aria, di perforazione, di trasporto ed estrazione, di eduazione dell'acqua, di ventilazione e simili, nonchè loro ampliamento e rammodernamento;

e) altri lavori necessari al compimento dell'attività mineraria, quali operazioni di bonifica, di disboscamento, di difesa del territorio, difesa dell'ambiente e simili.

Dal computo delle spese indicate nel primo comma sono escluse le quote inerenti alle spese generali dell'impresa che chiede il contributo, eccettuate quelle relative alla direzione tecnica che possono comunque essere contribute nella misura massima del 60 per cento.

I contributi sono concessi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e del-

l'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

L'ufficio distrettuale delle miniere controlla la rispondenza delle opere eseguite al piano tecnico-finanziario di cui al primo comma, nonchè la congruità delle spese sostenute.

Eventuali varianti di ordine tecnico al piano tecnico-finanziario, che non comportino aumento della spesa totale di ricerca cui è commisurato il contributo e non superino comunque l'ammontare del 5 per cento della spesa totale della ricerca, sono approvate dall'ingegnere capo del distretto minerario; varianti che superino il 5 per cento della spesa totale ammessa a contributo debbono essere approvate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il parere dell'ingegnere capo del distretto minerario competente.

I pagamenti sono disposti in base a stati di avanzamento dei lavori.

Art. 9.

Con il decreto ministeriale di cui al terzo comma del precedente articolo 8 è determinato il piano di recupero del contributo, per i casi di concessione di coltivazione accordata a persona diversa dal ricercatore qualora quest'ultimo abbia lasciato trascorrere dieci giorni oltre il termine fissato per la scadenza della convenzione di ricerca senza dare inizio alle attività di produzione.

I contributi sono recuperati totalmente qualora la ricerca si concluda con esito positivo e dia luogo ad attività di produzione.

La data effettiva di inizio delle attività di produzione deve essere comunicata dal concessionario all'autorità mineraria entro dieci giorni a pena di decadenza del diritto primario alle attività di produzione.

Il ricupero del contributo ha inizio a partire dal terzo anno successivo alla data di inizio dell'attività di produzione. Gli interessi, nella misura annua del tasso ufficiale di sconto, decorrono dalla data suddetta.

Il concessionario che non provvede al pagamento secondo le modalità stabilite nel decreto di concessione del contributo può essere dichiarato decaduto dalla concessione di coltivazione.

Art. 10.

Il pagamento di cui all'articolo 9, quarto comma, è sospeso a richiesta del concessionario nel caso di sospensione dei lavori autorizzata ai sensi dell'articolo 26 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, nonchè, nel caso in cui le attività di coltivazione diano luogo a perdite di gestione, ai sensi del successivo articolo 15.

Art. 11.

Gli istituti e le aziende di credito, di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati ad accordare finanziamenti a tasso agevolato ai titolari di concessioni di coltivazione mineraria, relativamente alle sostanze minerali definite all'articolo 2, secondo comma.

La domanda di finanziamento deve essere presentata entro sei mesi dalla data del decreto di concessione.

Per le concessioni di coltivazione già rilasciate, le domande devono essere presentate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Gli istituti e le aziende di credito, dopo aver deliberato il finanziamento concedibile, trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato domanda di ammissione al contributo in conto interessi, corredata di un modulo di notizie e della relativa istruttoria.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato approva, con decreto emanato di concerto con il Ministro del tesoro, il modello del modulo di cui al precedente comma.

Il contributo in conto interessi è concesso sulle singole operazioni dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore delle miniere.

La misura del finanziamento agevolato, di durata non superiore a quindici anni e con un periodo massimo di preammortamento

di cinque anni, è pari al 70 per cento degli investimenti necessari all'estrazione e alla preparazione del minerale, ivi comprese le opere infrastrutturali. Il contributo in conto interessi è pari al 70 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della stipulazione del contratto di finanziamento.

Ai finanziamenti agevolati concessi ai sensi del presente articolo si applicano gli articoli 11, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902. I predetti finanziamenti usufruiscono della garanzia sussidiaria del fondo previsto dall'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Art. 12.

Le iniziative agevolabili in base alla presente legge non sono cumulabili con agevolazioni previste da altre leggi dello Stato italiano; sono invece integrabili con agevolazioni comunitarie; l'entità di due contributi non può comunque superare il contributo massimo previsto dalla presente legge.

Eventuali contribuzioni comunitarie potranno nei casi di miglior favore sostituire le contribuzioni previste dalla presente legge.

Art. 13.

Per motivi strategici o di economia generale del Paese, il CIPI, con la partecipazione dei Ministri degli affari esteri e della difesa, può deliberare, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Consiglio superiore delle miniere e le Regioni interessate, il mantenimento in stato di potenziale coltivazione di una o più miniere la cui coltivazione produce o produrrebbe perdite di gestione, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni. Il parere della Regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente.

Nella proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato devono essere indicati i singoli minerali e miniere

interessati nonchè, per ciascuna miniera, le spese relative e la quantità di manodopera necessaria.

Durante il mantenimento in stato di potenziale coltivazione, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può autorizzare una produzione del minerale limitatamente a quei quantitativi che non comportino un aumento della spesa complessiva.

Le spese complessive sono a carico del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e sono erogate sotto forma di contributi per addetto, da determinarsi, tenuto conto dei costi relativi ai materiali di acquisto e di consumo, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non sono in ogni caso rimborsati i maggiori costi necessari per la produzione autorizzata ai sensi del precedente terzo comma.

L'attività di cui ai commi precedenti è svolta dai concessionari sotto la vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Con la stessa procedura di cui al primo comma, il CIPI può deliberare la cessazione del mantenimento in stato di potenziale coltivazione.

Art. 14.

Ai fini dell'utilizzo del Fondo speciale per la ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive modificazioni, il CIPI considera con priorità le domande relative a progetti di ricerca applicata rivolti alla messa a punto di nuovi metodi o al perfezionamento di quelli esistenti per lo sviluppo tecnologico o la razionalizzazione dei procedimenti di estrazione, trattamento e valorizzazione dei minerali, per la elaborazione e la sperimentazione dei processi minerallurgici e metallurgici sostitutivi di quelli tradizionali, nonchè per l'aumento della produttività.

Art. 15.

Per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di pro-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

muovere e sostenere l'attività di ricerca mineraria all'estero, possono essere concessi all'ENI e, per le materie prime di interesse siderurgico, all'IRI, contributi in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute all'estero per:

- a) studi e rilievi di carattere geofisico, geochimico, geologico e giacimentologico;
- b) lavori di ricerca operativa;
- c) opere infrastrutturali necessarie all'espletamento dell'attività di ricerca mineraria.

I contributi sono concessi, previa delibera del Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES), con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il decreto stabilisce anche le modalità di recupero totale dei contributi in caso di esito positivo delle ricerche.

I contributi sono erogati per stati di avanzamento semestrale dei lavori sulla base di dichiarazioni presentate dall'ENI e dall'IRI.

Art. 16.

Tra le operazioni assicurabili in relazione ai rischi politici ai sensi dell'articolo 15, primo comma, lettera e), della legge 24 maggio 1977, n. 227, sono comprese quelle inerenti le attività di ricerca, sviluppo e produzione di minerali all'estero.

Art. 17.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce annualmente al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, sullo stato di applicazione della presente legge e sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 3.

Art. 18.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione interparlamentare di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, un atto avente forza di legge per l'aggior-

namento e la revisione della vigente legislazione concernente l'attività mineraria, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) adeguare le norme esistenti alle disposizioni in materia di ordinamento regionale, di programmazione e assetto del territorio, di salvaguardia dell'ambiente, alla legislazione in materia fiscale e di incentivazione alle attività produttive, alle norme concernenti il piano straordinario per la rinascita economica e sociale della Sardegna contenute nelle leggi 11 giugno 1962, n. 588, e 24 giugno 1974, n. 268, nonché alle norme concernenti lo scioglimento dell'EGAM, contenute nel decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con modificazioni, nella legge 6 giugno 1977, n. 267, e nel decreto-legge 14 aprile 1978, n. 110, convertito, con modificazioni, nella legge 15 giugno 1978, n. 279;

b) adeguare le norme esistenti all'evoluzione tecnologica del settore della ricerca mineraria, mantenendo inalterati i principi ispiratori del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443;

c) consentire il rilascio di titoli minerari in contitolarità;

d) snellire le procedure relative al rilascio dei titoli minerari;

e) provvedere, ove occorra, al trasferimento di competenze e di uffici da una direzione generale ad altra del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

f) provvedere al riordinamento del Consiglio superiore delle miniere, anche attraverso una sua articolazione su basi funzionali.

Le attività disciplinate dal regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, non sono soggette alle norme di cui alla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Art. 19.

Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad emanare, entro i termini di cui al precedente articolo, norme aventi valore di legge per:

1) l'individuazione delle norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 apr-

le 1959, n. 128, che rivestono carattere meramente tecnico. Tali norme potranno essere modificate ed integrate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi di concerto con le amministrazioni interessate e sentito il Consiglio superiore delle miniere;

2) la modifica e l'integrazione delle altre norme del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di adeguarle all'evoluzione tecnologica del settore minerario, tenuto conto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutelare l'esigenza di un efficace e puntuale svolgimento delle attività minerarie in conformità delle norme della buona tecnica temperandole con le necessità di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori ed evitando ogni danno o rischio di danno a terzi;

b) assicurare il coordinamento delle norme delegate con la legislazione vigente in materia di tutela dall'inquinamento, nonché in materia sanitaria e di igiene del lavoro;

c) estendere l'applicabilità delle norme delegate, oltre che ai titolari dei titoli minerari, anche alle persone fisiche e giuridiche ad essi legate da rapporti contrattuali per lo svolgimento delle attività minerarie;

d) affidare la vigilanza sullo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale l'esercita d'intesa con i Ministri della marina mercantile, degli affari esteri, dell'interno, della difesa, delle poste e delle telecomunicazioni, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, ciascuno per quanto di sua competenza;

e) assicurare il coordinamento con il regolare esercizio da parte delle Regioni delle funzioni amministrative loro attribuite;

f) assicurare il coordinamento delle norme delegate con le norme emanate e da emanarsi in materia di sicurezza di impianti industriali da parte di organismi nazionali ed internazionali a ciò abilitati;

g) provvedere al massimo snellimento delle procedure amministrative relative allo svolgimento delle attività indicate nelle precedenti lettere.

Art. 20.

Sono autorizzate le seguenti spese, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:

a) per la ricerca di base di cui all'articolo 4, lire 35 miliardi in ragione rispettivamente di lire 5, 6, 7, 8 e 9 miliardi per gli anni dal 1980 al 1984;

b) per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 8, lire 60 miliardi in ragione di lire 15 miliardi per gli anni 1980 e 1981 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1982 al 1984;

c) per l'erogazione dei contributi in conto interessi di cui all'articolo 11, lire 200 miliardi, in ragione di lire 4 miliardi per il 1980, di lire 7 miliardi per il 1981, di lire 9 miliardi per il 1982, di lire 10 miliardi per il 1983, di lire 13 miliardi per ciascuno degli anni dal 1984 al 1994, di lire 10 miliardi per il 1995, di lire 8 miliardi per il 1996, di lire 5 miliardi per il 1996 e di lire 1 miliardo per il 1997;

d) per le miniere mantenute in stato di potenziale coltivazione ai sensi dell'articolo 13, o mantenute in fase produttiva ovvero riattivate ai sensi della presente legge, la somma di lire 45 miliardi, in ragione di lire 15 miliardi per l'anno 1980 e di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1981 al 1983;

e) per la promozione dell'attività di ricerca mineraria all'estero di cui all'articolo 15, lire 100 miliardi in ragione di lire 20 miliardi per ciascuno degli anni dal 1980 al 1984.

Le somme non utilizzate negli esercizi di competenza possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

Art. 21.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, valutato in lire 12 miliardi, si provvede mediante utilizzo di un'aliquota delle maggiori entrate di cui all'articolo 9, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 936, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 1978, n. 38.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.